

COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Moiachina n. 2 C.A.P. 28885
P.I.:00421730037
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Telefono 0324-83107 – Fax 0324-842548
Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.piedimulera.vb.it

Prot. n. 1598

AUTORIZZAZIONE N. 3/2013

PDC N. 1/PDC/2012-2013 – data 22.03.2013, prot. n. 1599.

OGGETTO: L.R. 09 AGOSTO 1989, N. 45 – INTERVENTI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO.

Ditta: PAIRAZZI GIAN FRANCO

Ubicazione: Piedimulera Loc. Cappella della Pace

Estremi N.C.T. : Foglio 12, mappale 241

Opere di: OPERE DI REALIZZAZIONE MONUMENTO AI CADUTI DELLA VALLE ANZASCA.

Area modificata:totale mq. 24,75 circa di cui mq. 00,00 boscata e mq. 24,75 non boscata.

Volume di scavo: mc. 14,85 ca.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista l'istanza presentata dalla Ditta in oggetto ed intesa ad ottenere autorizzazione all'esecuzione delle modificazioni d'uso del suolo in territorio sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, conseguenti all'esecuzione dei lavori specificati in oggetto ;

- Visto il progetto in data 16.03.2012 a firma del Dott. Ing. GIAN PAOLO BORTOT – Geom. LUIGI BORGHINI – Dott. Arch. ALESSANDRO VERALLI – Geom. MARCO TONIETTI

- Accertato che l'intervento di cui trattasi rientra tra quelli previsti dall'art. 2, primo comma, lettera a);

- Vista la Relazione Geologica e Geologico-Tecnica in data 01/2013 a firma dello Studio Associato Dott. Geol. GERMANO BOSSALINI e Dott. Geol. MARCO CATTIN, accertante la compatibilità dell'intervento proposto con l'equilibrio idrogeologico del territorio;

- Preso atto del parere espresso dalla Commissione edilizia comunale in data 19.06.2012 con verbale n. 1/2012, la quale approvava il progetto di cui sopra comprensiva della pratica ai fini della presente autorizzazione;

- Vista la L.R. 9 agosto 1989, n. 45,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 1989, n. 45 la ditta ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie all'esecuzione dei lavori precisati in oggetto e previsti nel progetto in data 22.01.2013 a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

I movimenti di terra dovranno essere limitati alla quantità strettamente indispensabile e le scarpate convenientemente regolarizzate e sagomate facilitandone e curando in modo particolare lo smaltimento delle acque superficiali.

Vengano create protezioni a salvaguardia delle proprietà laterali e sottostanti all'area oggetto d'intervento.

I titolari dell'autorizzazione prima dell'avvio dei lavori, pena la decadenza e sospensione della presente autorizzazione, dovranno:

- esente da deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, 3° comma, della L.R. 45/1989;
- esente dal corrispettivo del costo di rimboscimento ai sensi dell'art. 9, 4° comma, Lett. b) della L.R. 45/1989.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi , le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni o omissioni dei disposti della presente autorizzazione saranno perseguiti ai sensi di leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, la presente autorizzazione viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e copia viene inviata al Coordinamento del Corpo Forestale dello Stato per la Provincia di Verbania.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 la presente autorizzazione viene altresì trasmessa alla Polizia Municipale a cui competono le attribuzioni di vigilanza .

Piedimulera , lì 22 marzo 2013

*Il Responsabile del Servizio
Geom. Claudio Lavarini*